REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/86 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1986

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 % il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 29 800 t; che è perciò opportuno aprire per il 1987 tale contingente; che, tuttavia, la Repubblica portoghese è autorizzata, a norma dell'articolo 282 dell'atto di adesione del 1985, a differire fino dall'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1987 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 29 800 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING

(1) GU n. C 267 del 23. 10. 1986, pag. 9.
(2) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 24.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1986, pag. 8.